



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE

Parte I

CAMPOBASSO, 12 MAGGIO 2008

Si pubblica normalmente il
1° e 16° giorno di ogni mese

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE – VIA XXIV MAGGIO, 137 – CAMPOBASSO – TEL. 0874.429963/64/65 – FAX 0874.429966

AVVERTENZE: il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si pubblica in Campobasso e contiene: nella PARTE PRIMA lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione; le leggi ed i regolamenti regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale; i decreti degli Assessori regionali; le deliberazioni della Giunta regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le deliberazioni del Consiglio regionale; le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna limitatamente all'oggetto, alla data ed al numero, salvo richiesta di pubblicazione integrale e/o per estratto; le circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori in merito all'applicazione degli atti amministrativi, delle leggi e dei regolamenti regionali – nella PARTE SECONDA le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione; i dispositivi delle sentenze e delle ordinanze della Corte Costituzionale relativi a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali; gli atti di organi statali o di altri enti pubblici che rivestono particolare interesse per la Regione; i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile; gli avvisi, i comunicati ed ogni altra informazione sull'attività degli organi regionali e del Difensore civico regionale, la cui pubblicazione è prevista espressamente da norme regionali o disposta dal Presidente della Giunta regionale – nella PARTE TERZA avvisi o bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici o amministrazioni la cui pubblicazione è dagli stessi richiesta; bandi, avvisi di gara, aste pubbliche e appalti pubblici; esiti di gara; annunci legali; accordi di programma; conferenze di servizio; comunicazioni di avvio del procedimento; statuti di enti locali.

VENDITA FASCICOLI: i fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Molise sono in consultazione e vendita al pubblico presso la redazione del Bollettino Ufficiale in Campobasso – Via XXIV Maggio n° 137 e presso le edicole di Campobasso e la Libreria Giuridica DIEM – Via Tommaso Mosca n° 4 – Campobasso. Prezzo di vendita di: un fascicolo € 2,00; una copia Supplementi e/o allegati € 2,00; una copia Bollettino Ufficiale oltre 220 pagine € 3,00; una copia Supplementi e/o allegati oltre 220 pagine € 3,00; copie arretrate riferite ad anni precedenti € 4,00.

ABBONAMENTI (decorrenza 16 gennaio/31 dicembre). Fascicoli ordinari e straordinari, compreso l'indice annuale ed eventuali supplementi € 60,00. L'importo dell'abbonamento deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n° 67971630 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via XXIV Maggio n° 130 – 86100 Campobasso – codice tributo 09800.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI: il testo da pubblicare deve pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere inviato dattiloscritto (non sono ammesse riduzioni al computer) in duplice copia, autenticata, di cui una in carta legale o in bollo, salvo le esenzioni di legge, e l'altra in carta uso bollo. La richiesta di pubblicazione deve essere corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: € 15,49 (indivisibili) per ogni facciata per cui è richiesta la pubblicazione. L'attestazione del versamento dovrà essere inviata contestualmente al testo da pubblicare. Il mancato invio dell'attestazione di pagamento, nonché l'inesattezza dell'importo pagato, comporterà la restituzione dell'avviso da pubblicare. Il versamento dell'importo per le spese di inserzione, deve essere effettuato esclusivamente tramite c/c postale n° 67971630 intestato a: Regione Molise – Bollettino Ufficiale – Via XXIV Maggio n° 130 – Campobasso – codice tributo 09800.

S O M M A R I O

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2008, n. 12

Legge finanziaria regionale 2008

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2008, n. 13

Bilancio

di competenza e di cassa 2008

Bilancio pluriennale 2008/2010

PARTE PRIMA***LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI***

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2008, n. 12.

Legge finanziaria regionale 2008.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE della REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1***Disposizioni generali***

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2008 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento per gli importi indicati nella *tabella "A"* allegata alla presente legge.
2. Per gli esercizi 2009 e 2010 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.
3. È autorizzata l'iscrizione, nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008, delle somme riferite all'anno 2006 costituenti residui di stanziamento ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4: *"Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise"*.

Art. 2***Disposizioni di carattere tributario***

1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le ONLUS di cui all'articolo 10 dello stesso decreto aventi sede legale in Molise, le quali siano intestatarie di autoveicoli e motoveicoli, sono assoggettate alla tassa automobilistica regionale ridotta del 50 per cento, salvo i casi previsti dall'articolo 9.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa di circolazione forfettaria prevista al comma 4 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i motoveicoli ultraventennali devono risultare inseriti nell'Elenco modelli motoveicoli di interesse storico e collezionistico redatto annualmente dalla FMI o iscritti nel registro storico della stessa FMI.

Art. 3***Acquisizione o costruzione della sede regionale***

1. È autorizzato l'utilizzo di quota parte dell'importo di

euro 86.773.974,49 rinveniente dall'emissione del prestito obbligazionario di cui alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4, per la somma e le finalità di cui al presente articolo, comma 2, nonché per quelle di cui all'articolo 6, commi 8, 9, 10 ed 11, e rientranti nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti.

2. Nella unità previsionale di base n. 193 è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 1.800.000,00 per acquisizione o costruzione della sede delle Istituzioni regionali e relative pertinenze.

Art. 4***Interventi di sicurezza sociale e civile***

1. Al fine di favorire interventi regionali in favore delle famiglie e della sicurezza sociale e civile e nel rispetto di quanto indicato nel Documento di programmazione economica regionale 2008, è autorizzato lo stanziamento, nella U.P.B. n. 302, *"Programmazione, politiche sociali e coordinamento attività del terzo settore"*, della parte della spesa del bilancio regionale 2008, della somma di euro 4.950.000,00. L'utilizzo di tale somma, iscritta in uno specifico capitolo, è disposto dalla Giunta regionale, previa adozione di apposito piano operativo, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 5***Interventi in materia turistica***

1. Al fine di favorire interventi regionali per iniziative ed attività utili all'incremento del movimento turistico, è autorizzato lo stanziamento nella U.P.B. n. 285, *"Promozione turistica, industria alberghiera ed acque minerali"*, della parte della spesa del bilancio regionale 2008, della somma di euro 900.000,00. L'utilizzo di tale somma è disposto dalla Giunta regionale, previa adozione di apposito piano operativo, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 6***Disposizioni di natura patrimoniale e produttiva***

1. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 460, 461 e 462, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*, la Giunta regionale è autorizzata ad esperire ogni procedura finalizzata all'acquisizione gratuita delle partecipazioni della società Sviluppo Italia Molise - S.p.A.. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad attivare le operazioni di riorganizzazione della citata società, ora partecipata dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - S.p.A., anche attraverso la costituzione di altra società a totale partecipazione pubblica e la regolazione del relativo assetto funzionale ed operativo. A tale titolo è iscritta nella parte della spesa del bilancio regionale 2008, alla U.P.B. n. 193, *"Amministrazione beni demaniali e patrimoniali"*, la somma di euro 200.000,00.

2. È autorizzata l'iscrizione, alla U.P.B. n. 193, "*Amministrazione beni demaniali e patrimoniali*", della parte della spesa del bilancio regionale 2008, della somma di *euro 40.000,00* a titolo di partecipazione della Regione al capitale sociale della Banca Popolare delle Province Molisane.
3. La Giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'Assessore al Bilancio e finanze, a provvedere alla costituzione ed alla regolamentazione, attraverso la Finmolise - S.p.A., di un Consorzio regionale di garanzia fidi di secondo grado. La costituzione e l'attività del Consorzio devono essere idonee per l'iscrizione dello stesso nell'elenco degli intermediari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di apposito piano finanziario, a cedere alla Finmolise - S.p.A. i crediti derivanti dalle operazioni di recupero delle somme erogate a privati e non utilizzate e da revocche di assegnazioni fatte a valere su bandi pubblici, con esclusione dei fondi comunitari cofinanziati e per i casi ove è già disciplinata la procedura di recupero e di riassegnazione delle somme.
5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la modulazione dei mutui erogati da Finmolise - S.p.A. nell'ambito degli interventi attuati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 16, e dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 28.
6. All'articolo 28 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 32, comma 1, lettera b), il numero 3) è così sostituito:
"3) la durata del prestito non può essere superiore a 60 mesi".
7. All'articolo 9 della legge regionale 5 aprile 2005, n. 11, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il Servizio competente in materia di Cave e Torbiere per l'istruttoria tecnica delle domande si avvale di una Commissione tecnica istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da sette esperti esterni: geologo, ingegnere minerario o edile, agronomo, architetto, laureato in materia forestale, laureato in materia ambientale, laureato in giurisprudenza. Il Presidente della Commissione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; il segretario è nominato con provvedimento del dirigente del Servizio competente. Alla Commissione tecnica è altresì demandato il compito di esprimere parere consultivo sui progetti di ripristino ambientale presentati in regime transitorio, a norma dell'articolo 27. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare l'organizzazione, il funzionamento e le spettanze della Commissione."
8. Nella unità previsionale di base n. 287 è autorizzata l'iscrizione della somma di *euro 100.000,00* per la concessione di contributi in conto capitale agli Enti per

la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la sistemazione ed il miglioramento di opere destinate allo svolgimento di attività sportive e turistiche.

9. Nella unità previsionale di base n. 330 è autorizzata l'iscrizione della somma di *euro 949.000,00* per contributi ai Comuni per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri (*euro 549.000,00*) e per contributi in conto capitale agli Enti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la sistemazione di edifici destinati ad opere sociali (*euro 400.000,00*).
10. Nella unità previsionale di base n. 380 è autorizzata l'iscrizione della somma di *euro 300.000,00* per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni per l'esecuzione di opere concernenti la fornitura di energia elettrica e la pubblica illuminazione.
11. Nella unità previsionale di base n. 250 è autorizzata l'iscrizione della somma di *euro 500.000,00* per la costruzione, il completamento e la manutenzione straordinaria di strade nonché per la bonifica montana.
12. Nella unità previsionale di base n. 280 è autorizzata l'iscrizione della somma di *euro 2.750.000,00* per attività di cantieristica forestale ed antincendio boschivo esercitata da operai forestali.

Art. 7

Modifiche alla tabella n. 8 allegata alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4

1. Per effetto di quanto autorizzato all'articolo 3 ed all'articolo 6, commi 8, 9, 10 e 11 della presente legge, risulta conseguentemente modificata la tabella n. 8 allegata alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4.

Art. 8

Fondi strutturali

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai Fondi strutturali 2007/2013 è autorizzata l'iscrizione, alla U.P.B. n. 106, "*Programmazione fondi strutturali*", della parte della spesa del bilancio regionale 2008, sia della quota FESR che di quella FSE per un totale per cassa di *euro 99.353.382,63*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 50 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, la gestione della somma citata rimane in capo al dirigente responsabile del competente Servizio regionale, mentre il Direttore generale della DG1 assume il coordinamento degli interventi medesimi ed autorizza l'utilizzo delle risorse.

Art. 9

Disposizioni in materia di protezione civile

1. Al fine di attuare una omogenea utilizzazione delle risorse regionali, alla U.P.B. n. 028, "*Protezione civile*", della parte della spesa del bilancio regionale 2008 sono inseriti gli interventi di "*antincendi boschivi*".

2. I veicoli di proprietà della Regione Molise – Servizio per la Protezione civile – sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.
3. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietarie presso il P.R.A. le organizzazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale di volontariato di protezione civile e che siano effettivamente adibiti al servizio per la protezione civile ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale n. 774 del 5 giugno 2002 e n. 1423 del 17 ottobre 2003.
4. Il beneficio dell'esenzione di cui al comma 3 è riconosciuto dietro presentazione, alla struttura regionale competente in materia tributaria, di apposita istanza corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo nonché della copia del provvedimento di iscrizione all'albo di cui al comma 3 entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Tali dati devono essere validati dal responsabile del Servizio per la Protezione civile, su appositi modelli a ciò predisposti, che attesta l'effettivo utilizzo dei mezzi ai fini di protezione civile.
5. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto della presentazione della relativa istanza.
6. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione Molise ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
7. L'omissione della comunicazione di cui al comma 6 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di *euro 150,00* per veicolo.
8. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

Art. 10

Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 7, è così sostituito:
"1. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00".

Art. 11

Contributi agli Enti dipendenti dalla Regione

1. I contributi regionali per le spese di funzionamento

degli Enti dipendenti dalla Regione sono quantificati, per l'anno 2008, negli importi di seguito specificati e di fianco ad ogni ente evidenziati:

- a) Enti turistici (*EPT di Campobasso, EPT di Isernia, Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli*) – **euro 900.000,00;**
- b) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (*ARSIAM*) – **euro 6.500.000,00;**
- c) Ente per il diritto allo studio universitario (*ESU*) **euro 1.500.000,00;**
- d) Istituto regionale per gli studi storici del Molise (*IRESMO*) – **euro 150.000,00;**
- e) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (*ARPAM*) – **euro 1.500.000,00;**
- f) Agenzia regionale "*Molise Lavoro*" **euro 150.000,00.**

Art. 12

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1995, n. 21

1. Alla legge regionale 8 maggio 1995, n. 21: "*Riconoscimento dell'Associazione fra consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Molise*" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), è aggiunto il seguente periodo: "*a tal fine i soci possono richiedere al Presidente del Consiglio regionale documentazione ed informazioni concernenti i procedimenti in corso presso il Consiglio;*";
 - b) all'articolo 4, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "*mediante l'istituzione di un'apposita unità operativa organica dotata di adeguate risorse personali appartenente al ruolo regionale*".
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'Associazione fra consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Molise è sottoposto all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la verifica di conformità alle disposizioni della legge regionale n. 21/1995. Entro i successivi sessanta giorni il Presidente del Consiglio regionale convoca gli aventi diritto per l'elezione del presidente dell'Associazione.

Art. 13

Commissione per l'Autoriforma del Molise

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2008, n. 1, l'espressione "*euro 20.000,00 (VENTIMILA/00)*" è sostituita dall'espressione "*euro 80.000,00*".

Art. 14

Collaboratori esterni delle Commissioni consiliari a carattere temporaneo

1. Ai fini della predisposizione e realizzazione di progetti speciali necessari per il conseguimento degli o-

biettivi stabiliti dalle rispettive leggi istitutive, gli Uffici di presidenza delle Commissioni consiliari a carattere temporaneo istituite ai sensi delle leggi regionali 26 gennaio 2007, n. 2; 26 gennaio 2007, n. 3; 9 marzo 2007, n. 5, e 9 marzo 2007, n. 6, possono anche avvalersi, ad integrazione del personale delle segreterie particolari, della diretta collaborazione di soggetti esterni qualificati, da incaricarsi con contratto di collaborazione occasionale o con contratto di collaborazione coordinata, nel limite massimo di spesa pari al 65 per cento dello stanziamento di bilancio.

2. Sulla base delle esigenze accertate dalle Commissioni in sede di approvazione dei progetti, i rispettivi Uffici di presidenza – o, in mancanza di tali, i rispettivi Presidenti – provvedono all'individuazione dei collaboratori di cui al comma 1. Previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il Segretario generale del Consiglio stipula i relativi contratti.
3. I contratti di collaborazione coordinata sono stipulati per durata non superiore a dodici mesi e non costituiscono titolo per eventuali stabilizzazioni.
4. Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi regionali richiamate al comma 1 concernenti la facoltà delle Commissioni di avvalersi della consulenza di esperti qualificati.

Art. 15

Disposizioni sul contenimento della spesa

1. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, recante *"Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali"*, come integrato dalla legge regionale 9 maggio 2007, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) al comma 1, le parole *"per l'esercizio finanziario 2007"* sono sostituite dalle parole *"per l'esercizio finanziario 2008"*;
- b) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi:

2-quater. *Ai fini del controllo di quanto disposto dal presente articolo, i Direttori generali ed i Dirigenti delle strutture speciali trasmettono al Servizio Politiche finanziarie e tributarie ed al Servizio Bilancio e controllo finanziario e di gestione della DG1, entro il giorno 10 di ogni mese, l'ammontare degli impegni e dei pagamenti che i Servizi, all'interno delle rispettive Direzioni, hanno attivato ed intendono attivare nel mese successivo a quello di riferimento. Qualora l'entità degli impegni e dei pagamenti determini particolare incidenza negativa nella definizione del saldo di riferimento per il rispetto del patto di stabilità interno, il Direttore generale della DG1, su proposta dei Dirigenti responsabili dei Servizi finanziari succitati, attiva le dovute procedure finalizzate a mantenere il saldo degli impegni e pagamenti totali nel limite di quello disposto dalla normativa statale.*

2-quinquies. *È fatto divieto, per l'anno 2008, di erogare anticipazioni ed acconti oltre il limite del 10 per cento ai beneficiari dei finanziamenti pubblici regionali di qualsiasi natura, calcolato sull'importo del finanziamento ad esclusione dei trasferimenti agli enti subregionali, all'APA ed al CO.RE.-DI.MO.. La limitazione non incide sulle erogazioni a fronte di stati di avanzamento per lavori e forniture e per la liquidazione a fronte di spese rendicontate. Qualora siano state fatte anticipazioni, le stesse devono essere utilizzate prima di ogni ulteriore accredito al medesimo beneficiario per la stessa finalità. Nel caso di beneficiari privati l'erogazione può avvenire esclusivamente previa presentazione di polizza fidejussoria a prima richiesta. A tal fine sono abrogate tutte le norme legislative, regolamentari ed amministrative regionali contrarie ed incompatibili con le presenti disposizioni. Non rientrano nella specifica limitazione le erogazioni di fondi comunitari 2000/2006 per le quali è certificabile la spesa e le erogazioni relative a bandi ed a procedure attuative in corso all'entrata in vigore della presente legge.*

2-sexies. *Alle delibere ed alle determinazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata è allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro esigibilità da parte della Regione.*

2-septies. *Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente articolo forma obbligatoriamente oggetto di apposita segnalazione al Nucleo di valutazione ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato."*

2. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 42/2006, le parole *"nell'esercizio finanziario 2007"* sono sostituite dalle parole *"nell'esercizio finanziario 2008"*.
3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dall'articolo 1, commi da 655 a 672, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio 2008 a rideterminare il livello degli impegni e pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nel medesimo articolo 1, commi da 655 a 672.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 la Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, per conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate, così come disposto dall'articolo 50, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4: *"Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise"*. L'Amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti della somma iscritta; i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 tutte le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a ca-

rico del bilancio della Regione devono essere preventivamente trasmesse alla struttura regionale preposta alla Ragioneria, per la registrazione del relativo impegno, a cura delle strutture che gestiscono i relativi capitoli di bilancio. La Giunta regionale non prende in considerazione i provvedimenti non predisposti in conformità a quanto disposto al presente comma.

6. Il comma 26 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2007, n. 14: "*Legge finanziaria regionale 2007*", è abrogato.
7. La Giunta regionale è delegata ad intervenire, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in materia di razionalizzazione ed omogeneizzazione dell'assetto delle indennità, dei compensi e degli emolumenti spettanti a presidenti, commissari e componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti, istituti ed agenzie regionali, sentite le Commissioni consiliari competenti, nonché per il Difensore civico e per il Tutore dei minori.
8. La Giunta regionale è autorizzata a perfezionare le procedure per l'adesione all'Istituto di ricerca e formazione (IRFO), con sede in Pescara, ed all'Accademia ricciana per il restauro, con sede in Riccia, sentite le Commissioni consiliari competenti.

Art. 16

Disposizioni per la razionalizzazione dei costi della politica

1. I contributi che i consiglieri regionali versano ai fini del trattamento vitalizio sono determinati nella misura del 16 per cento dell'indennità di funzione percepita.
2. I contributi che i consiglieri regionali versano ai fini del premio di reinserimento sono determinati nella misura del 6 per cento dell'indennità di funzione percepita.
3. Sono esonerati dal versamento dei contributi di cui al comma 1 i consiglieri regionali che dichiarino irrevocabilmente di non voler conseguire il trattamento vitalizio previsto dalla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.
4. Per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'opzione di cui al comma 3 deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa presente legge. Nelle successive legislature, l'opzione è effettuata, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo alla seduta di insediamento del Consiglio regionale. L'opzione effettuata ai sensi dei periodi che precedono resta irrevocabile anche in caso di successive rielezioni del consigliere.
5. Ai consiglieri regionali in carica che, entro il termine decadenziale di cui al primo periodo del comma 4, dichiarino irrevocabilmente di non voler conseguire il trattamento vitalizio è disposta la restituzione dei contributi versati nella legislatura corrente e di quel-

li versati in precedenti legislature, senza corresponsione di rivalutazione o di interessi.

6. Ai consiglieri regionali cessati dalla carica, non ancora percettori dell'assegno vitalizio, che, entro il termine decadenziale di cui al primo periodo del comma 4, dichiarino irrevocabilmente di non voler conseguire il trattamento vitalizio è disposta la restituzione dei contributi versati senza corresponsione di rivalutazione o interessi. La rinuncia al trattamento vitalizio resta irrevocabile anche in caso di successive rielezioni alla carica di consigliere regionale.
7. In caso di scadenza naturale della legislatura regionale e nei casi di indizione anticipata di nuove elezioni previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, le indennità di funzione e la diaria di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16, sono corrisposte, con l'esclusione di ogni altra indennità e di ogni altro rimborso:
 - a) ai consiglieri regionali, ai presidenti delle Commissioni consiliari ed al presidente del Collegio dei revisori dei conti, fino al giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni;
 - b) al Presidente ed ai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, fino al giorno antecedente l'elezione del nuovo Ufficio di presidenza;
 - c) al Presidente, ai componenti della Giunta regionale ed al Sottosegretario alla Presidenza, fino al giorno antecedente la proclamazione del nuovo Presidente.
8. La riduzione delle spettanze prevista al comma 7 decorre:
 - a) in caso di scadenza naturale della legislatura, dal quarantaseiesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni;
 - b) nei casi di indizione anticipata di nuove elezioni previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, dalla notificazione al Presidente della Giunta regionale del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 17

Disposizioni sul funzionamento degli uffici

1. La lettera d) della *tabella "A"* allegata alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"d) Servizio Affari generali della Presidenza della Regione".
2. All'articolo 20 della legge regionale n. 7/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "*rinnovabile per una sola volta, nei limiti del dieci per cento dei posti liberi e disponibili*" sono sostituite dalle parole "*rinnovabile, nei limiti del 20 per cento dei posti*";

b) al comma 2, lettera b), le parole "*maturata in almeno cinque anni di espletamento*" sono sostituite dalle parole "*maturata nell'espletamento pluriennale*".

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze, sono autorizzati, attraverso idoneo provvedimento, a disciplinare l'utilizzo ed il trattamento economico accessorio del personale addetto alle segreterie particolari, di quello assegnato alla sede di Roma e di quello addetto alla conduzione di autoveicoli di servizio per gli amministratori.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti dei contingenti previsti dalla legge regionale 26 settembre 2005, n. 30, come modificati dalla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 33, che sono o si rendono liberi per qualsiasi causa, sono soppressi fino alla riduzione dei contingenti medesimi a n. 150 posti per la categoria/profili D1 e n. 100 posti per la categoria/profili D3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai dipendenti inseriti nelle rispettive graduatorie vigenti o che comunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano inquadrati nelle categorie/profili D1 e D3.

Art. 18

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7

1. All'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, comma 4, secondo periodo, in fine sono aggiunte le seguenti parole "*ovvero a persone, munite di laurea, che abbiano ricoperto la carica di consigliere o di assessore regionale per almeno cinque anni*".

Art. 19

Misure per l'attuazione del Piano operativo di rientro

1. La Regione garantisce il funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico regionale e dell'Osservatorio regionale sulla qualità dei servizi sanitari anche attraverso l'utilizzo o il comando di personale del servizio sanitario con oneri a carico del fondo sanitario regionale. Al medesimo fondo sono altresì imputati tutti gli oneri per l'attuazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3 dell'Accordo con i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle finanze per il Piano operativo di rientro, o di analoghi obiettivi, nel rispetto dei limiti annuali di spesa.
2. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrato dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la Regione Molise. Le determinazioni in

esso previste adottate dalla Regione Molise comportano gli effetti di cui al comma 796, lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga a precedenti disposizioni.

3. La Giunta regionale delibera gli interventi, finanziati dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20, nell'ambito della compatibilità con gli accordi di cui al comma precedente, d'intesa con le Commissioni consiliari competenti.
4. Al fine di esperire ogni utile iniziativa intesa alla riduzione della situazione debitoria del Sistema sanitario regionale relativa a forniture e prestazioni rese sino al 31 dicembre 2005, i commissari liquidatori delle disciolte A.S.L., o gli altri organi preposti, promuovono la stipula di atti transattivi per la definizione di tutte le procedure giurisdizionali ed i contenziosi conclusi o pendenti per i quali sia ragionevolmente prevedibile la soccombenza dell'amministrazione.
5. La Giunta regionale fissa per gli anni 2008 e 2009 i limiti della remunerazione delle prestazioni delle strutture sanitarie accreditate nel rispetto degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario.
6. All'articolo 5 della legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Il numero, l'ambito e le modalità di funzionamento dei distretti devono essere compatibili con quanto previsto dal Piano di rientro".

Art. 20

Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30

1. Alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30, recante "*Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico*", sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: "*2. Il personale che abbia avuto documentabile rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, con le A.-P.A. di Isernia e di Campobasso per almeno un triennio potrà godere di priorità in caso di nuove assunzioni*";
 - b) all'articolo 14, il comma 4 è abrogato;
 - c) all'articolo 14, comma 5, le parole "*contestualmente agli*" sono sostituite dalle parole "*prima degli*";
 - d) all'articolo 16, comma 3, le parole "*comma 1*" sono sostituite dalle parole "*comma 3*" e le parole "*comma 3*" sono sostituite dalle parole "*comma 5*";
 - e) all'articolo 17 è aggiunto il seguente comma: "*2-bis. Gli aiuti oggetto di trasferimenti statali per la tenuta dei libri genealogici e per i controlli funzionali si applicano in conformità alle decisioni della Commissione assunte a valere sui regimi di aiuto nazionali e sono immediatamente eseguiti*".

vi dalla data della medesima autorizzazione europea".

Art. 21

Modifiche

alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19

1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, come modificata dalla legge regionale 9 maggio 2007, n. 14, comma 2 dell'articolo 41, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
 - a) *nella misura del 43 per cento a favore degli ATC per le attività faunistico-venatorie nel rispetto delle finalità previste dalla presente legge;*
 - b) *nella misura del 40 per cento a favore delle Province per la realizzazione ed attuazione del piano faunistico-venatorio, per il ripopolamento di fauna selvatica, per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura e per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a scopo faunistico;*
 - c) *alle associazioni venatorie nazionali riconosciute ed operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa;*
 - d) *nella misura del 2 per cento a favore delle Province per i corsi di preparazione e di aggiornamento per gli agenti di vigilanza sulla caccia, guardie giurate volontarie ed aspiranti guardie volontarie;*
 - e) *nella misura del 5 per cento a favore delle attività di vigilanza espletate dalle guardie venatorie volontarie.».*

Art. 22

Intervento straordinario per i Cantieri Navali Termoli - S.p.A.

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'avvio del piano di ristrutturazione della Cantieri Navali Termoli - S.p.A., dispone le modalità di erogazione del prestito di salvataggio autorizzato dalla Commissione europea con Decisione n. C(2007)1976 del 30 aprile 2007, tramite la Finmolise - S.p.A. nei limiti previsti dalla Decisione comunitaria.
2. Finmolise - S.p.A. è autorizzata ad erogare il prestito, comprensivo degli interessi, di cui al comma precedente, della durata massima di cinque anni, interamente garantito dalla Regione Molise.
3. L'importo complessivo del capitale mutuabile è pari ad euro 3.000.000,00 (TRE MILIONI/00). La garanzia della Regione Molise è prestata per il capitale di rischio dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00 (TRE MILIONI/00).

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale – U.P.B. n. 212 (*Pianificazione e Sviluppo attività industriali ed estrattive*) la somma di euro 600.000,00 (SEICENTOMILA/00) nella competenza e nella cassa, quale quota di rischio annuale per interventi relativi alla garanzia fidejussoria. Nello stato di previsione delle entrate è iscritta alla U.P.B. n. 69 (*Altri rimborsi e recuperi*) la medesima somma di euro 600.000,00 (SEICENTOMILA/00) nella competenza e nella cassa.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa e di entrata nel bilancio gestionale.
6. Per gli esercizi 2009 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio regionale.
7. L'elencazione della garanzia prestata è inserita nella tabella n. 5 allegata al bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 23

Istituzione

della Centrale regionale di committenza

1. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, è istituita la Centrale regionale di committenza con riguardo ai settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità.
2. La Giunta regionale è delegata, su proposta dell'Assessore alla Programmazione, alla costituzione, alla definizione ed alla regolamentazione dell'assetto istituzionale e gestionale della Centrale, sentita la Prima commissione consiliare.
3. La Centrale svolge la sua attività per conto della Regione e, sulla base di convenzione, per conto degli enti regionali, degli enti locali, di organismi di diritto pubblico, dell'Azienda regionale dei servizi sanitari.
4. La Centrale opera secondo i principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria, regionale in materia di contratti pubblici.

Art. 24

Disposizioni inerenti ad interventi di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco, per il rispetto degli impegni assunti con l'Accordo del 27 marzo 2007 con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle finanze

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001,

n. 405 (*Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria*) e successive modifiche, nonché ai sensi del parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007 e nel rispetto degli impegni assunti con l'Accordo del 27 marzo 2007 con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è posto a carico del Servizio sanitario il farmaco generico avente il costo più basso, incluso nella categoria terapeutica degli *inibitori della pompa protonica*, relativamente all'obiettivo inerente al prezzo massimo di rimborso per i medicinali appartenenti a tale categoria terapeutica, nell'ambito degli interventi di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco.

2. Sono fatte salve le deroghe previste dal Programma Operativo 2007/2009, di cui all'Accordo, ed eventuali altre eccezioni introdotte con specifici provvedimenti amministrativi, a tutela e nel rispetto dei Livelli Essen-

ziali di Assistenza (*LEA*).

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in presenza di atti nazionali o regionali, sopravvenuti e finalizzati a garantire i medesimi effetti economici e terapeutici.

Art. 25

1. Alla U.P.B. n. 26 l'oggetto del capitolo 6900 è integrato con la parola "*FORMEZ*".

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Molise*.

TABELLA "A"

AREA DI INTERVENTO	SETTORI DI INTERVENTO	RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI IN VIGORE	IMPORTO
	Organi Istituzionali	L.R. 2 ottobre 2006, n.32	50.000,00
		L.R. nn.18/2000-23/2000-26/2000-3/2002 - 2/2006 - 2/2007 - 3/2007 - 5/2007 - 6/2007 - 19/2003-21/2005-27/2005 e L.R. 8/5/1995, n. 21	670.000,00
		L.R. 9 gennaio 2004, n.3	100.000,00
		L.R. 20 aprile 1984, n.12	98.015,00
		L.R. 26 gennaio 1980, n.4	5.164,00
		L.R. 21 ottobre 1997, n.23 e L.R. 29 agosto 2005, n.29	259.000,00
1	Politiche finanziarie e tributarie	L.R. 31 agosto 2004, n.18 (che modifica L.R. 13 gennaio 2003, n.1)	100.000,00
2	Pianificazione e sviluppo attività artigianali	L.R. 15 novembre 1974, n.19	15.000,00
		L.R. 26 aprile 2000, n.32 L.R. 26 aprile 2000, n.31	411.000,00
	Pianificazione e sviluppo attività industriali ed estrattive	L.R. 7 novembre 2003, n.28	600.000,00
		L.R. 8 aprile 2004, n.8	200.000,00
		L.R. 5 aprile 2005, n.11	20.000,00
	Pianificazione e sviluppo politiche commerciali	L.R. 7 settembre 2000, n.39 L.R. 27 luglio 1999, n.33	570.000,00
		L.R. 5 aprile 2001, n.7	100.000,00
		L.R. 21 novembre 1988, n.23 L.R. 4 luglio 1989, n.7 e L.R. 26 aprile 2000, n.31	1.176,86
		L.R. 28 novembre 2005, n.43	200.000,00
	Politiche Agricole, Forestali e della Montagna, Pesca Produttiva	L.R. 23 novembre 2004, n.27	6.500.000,00
		L.R. 17 aprile 1975, n.29 e L.R. 26 aprile 2000, n.31	89.000,00
		L.R. 10 febbraio 1978, n.5 e L.R. 26 aprile 2000, n.31	61.198,78
		L.R. 10 agosto 2006, n.18	210.000,00
		L.R. 23 febbraio 1999, n.9	11.000,00
		L.R. 18 settembre 1978, n.25 e L.R. 26 aprile 2000, n.31	375.851,16

AREA DI INTERVENTO	SETTORI DI INTERVENTO	RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI IN VIGORE	IMPORTO
2	Politiche Agricole, Forestali e della Montagna, Pesca Produttiva	L.R.27 luglio 1978, n.18 L.R.26 marzo 1980, n.9 L.R. 26 luglio 1999, n.23 e L.R.6 novembre 2002, n.31 L.R. 24 ottobre 2005, n.35 L.R. 16 giugno 2001, n.11 e L.R. 2 ottobre 2006, n. 30 L.R. 5 novembre 1976, n.30 e L.R.26 aprile 2000, n.31 L.R.20 agosto 1979, n.25 L.R. 26 maggio 2002, n.20 L.R. 21 novembre 2005, n. 42 L.R. 7 maggio 2003, n.17 (che modifica L.R. 11 aprile 1997, n.9) L.R. 5 maggio 2005, n. 19	1.535.226,74 900.000,00 50.000,00 700.000,00 1.423,62 120.000,00 1.500.000,00 800.000,00 80.000,00
	Turismo, sport e tempo libero	L.R. 9 giugno 1978, n.13 L.R. 11 aprile 2005, n.12 L.R. 18 luglio 1977, n.20 L.R. 5 settembre 1984, n.26 L.R. 28 giugno 2007, n.20 L.R. 22 dicembre 1999, n.44 L.R. 8 aprile 2003, n.13 L.R. 25 maggio 1990, n.26 e L.R. 26 luglio 1994, n.14 L.R. 5 aprile 2001, n.7 L.R. 21 gennaio 1975, n.10 L.R. 5 maggio 2006, n.5 L.R. 19 aprile 1985, n.9	2.420.000,00 300.000,00 20.000,00 280.000,00 70.000,00 300.000,00 1.955.201,48 200.000,00 100.000,00 135.000,00 80.000,00
3	Formazione professionale e Politiche del Lavoro	L.R. 30 marzo 1995, n.10 L.R. 8 maggio 1995, n.24 e L.R. 22 settembre 1999, n.32 L.R. 13 febbraio 1995, n.6 e L.R.11 novembre 2005, n.41	50.000,00 300.000,00 100.000,00
	Politiche Sociali	L.R. 26 maggio 1980, n.22 L.R. 24 marzo 2000, n.18 L.R. 26 marzo 2003, n.12 L.R. 22 agosto 1973, n.18 L.R. 14 aprile 2000, n.29	7.746,00 10.000,00 25.000,00 150.000,00 50.000,00

AREA DI INTERVENTO	SETTORI DI INTERVENTO	RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI IN VIGORE	IMPORTO
3	Politiche Sociali	L.R. 20 giugno 2007, n.17 (abrogata L.R. 20 maggio 2005, n.20) L.R. 5 aprile 2007, n.10 (abrogata L.R. 27 gennaio 1995, n.3) L.R. 25 maggio 1990, n.24 L.R. 19 aprile 1985, n.10 L.R. 27 settembre 2006, n.29 L.R. 6 dicembre 2005, n.46	800.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 200.000,00 5.000,00
	Istruzione - Rapporti con l'Università e Ricerca	L.R. 9 gennaio 1995, n.1 L.R. 14 dicembre 1998, n.17 L.R. 28 aprile 1986, n.11 L.R. 10 ottobre 2005, n.31 L.R. 24 marzo 2000, n.20 e L.R. 7 settembre 2000, n.39	1.500.000,00 300.000,00 193.671,34 800.000,00 25.000,00
4	Politiche del Territorio, dei Trasporti, Pianificazione Urbanistica, Beni Ambientali, Politiche della Casa	L.R. 2 settembre 1977, n.30 L.R. 26 febbraio 1980, n.7 e L.R. 7 ottobre 2002, n.23 L.R. 21 gennaio 1975, n.10 L.R. 27 ottobre 1972, n.18 L.R. 20 maggio 2004, n.13 L.R. 6 giugno 1996, n.20 L.R. 29 dicembre 1998, n.20 L.R. 20 gennaio 1982, n.6 L.R. 20 agosto 1984, n.19 L.R. 23 dicembre 1998, n.19 L.R. 13 dicembre 1999, n.39 L.R. 2 settembre 2003, n.26	1.452,97 1.092,71 1.792.127,56 50.000,00 200.000,00 40.600,00 100.000,00 1.050.000,00 34.728.811,00
6	Risorse Naturali e Tutela Ambientale	L.R. 31 agosto 2004, n.18 (che modifica L.R. 13 gennaio 2003, n.1) L.R. 31 dicembre 1999, n.38 e L.R. 26 giugno 2006, n.11	180.000,00 1.500.000,00
	Gestione Risorse Umane e Trattamento Economico	L.R. 7 giugno 2002, n.10 L.R. 26 settembre 2005, n.30 e L.R. 2 ottobre 2006, n.33	20.000,00 4.520.000,00
	Gestione Risorse Faunistiche e Venatorie	L.R. 10 agosto 1993, n.19 L.R. 10 agosto 2006, n.21 e L.R. 2 ottobre 2006, n. 34 L.R. 20 maggio 2004, n. 15	368.000,00 9.000,00

AREA DI INTERVENTO	SETTORI DI INTERVENTO	RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI IN VIGORE	IMPORTO
6	Gestione Risorse Faunistiche e Venatorie	L.R. 7 maggio 2003, n.16 (che modifica L.R. 30 luglio 1998, n.7 e L.R. 27 gennaio 2003, n.5)	99.000,00
		L.R. 8 maggio 1995, n.23	150.000,00
	Rapporti con gli Enti Locali	L.R. 12 luglio 1977, n.19	550.000,00
		L.R. 11 maggio 2004, n.11 (che modifica L.R. 5 marzo 1990, n.12)	51.000,00
		L.R. 23 luglio 2002, n.14	3.000,00
	Rapporti con i molisani nel mondo	L.R. 2 ottobre 2006, n.31 e L.R. 10 aprile 2007, n.12	820.000,00
	Beni e Promozione Culturale e Gestione Archivi Storici della Regione	L.R. 11 dicembre 1980, n.37	762.600,00
		L.R. 28 aprile 2008, n.11	230.000,00
		L.R. 5 febbraio 1992, n.2	50.000,00
		L.R. 30 settembre 1997, n.18	325.000,00
		L.R. 6 dicembre 2002, n.40	25.000,00
		L.R. 21 novembre 2003, n.31	25.000,00
		L.R. 12 gennaio 2000, n.5	720.000,00
L.R. 6 luglio 2007, n.21		75.000,00	
L.R. 7 settembre 2000, n.39		50.000,00	
L.R. 17 dicembre 2004, n.33	150.000,00		

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 9 maggio 2008

Il Presidente
IORIO

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2008, n. 13.

Bilancio di competenza e di cassa 2008 — Bilancio pluriennale 2008/2010.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE
della
REGIONE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione delle entrate

1. È approvato in *euro 2.563.436.751,93* lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la *tabella "A"* annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2008. (*in supplemento*)
2. È approvato in *euro 4.239.687.033,91* lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 2008, secondo la *tabella "A"* annessa alla presente legge. (*in supplemento*)
3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla Tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2008, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.
4. È autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 2

Stato di previsione delle spese

1. È approvato in *euro 2.563.436.751,93* lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la *tabella "B"* annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2008. (*in supplemento*)
2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.
3. È approvato in *euro 4.239.687.033,91* lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la *tabella "B"* annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2008. (*in supplemento*)
4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

Art. 3

Autonomia contabile del Consiglio Regionale

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 4, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del Consiglio Regionale è stabilita, per l'anno 2008, in *euro 12.952.618,55* così come descritta nelle unità previsionali di base n. 010 e n. 011 della funzione obiettivo n. 1.

Art. 4

Classificazione delle entrate

1. Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 5

Classificazione delle spese

1. Le spese del bilancio regionale 2008, sono ripartite, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse.

Art. 6

Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale

1. Al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2008 sono allegati i seguenti prospetti:

TABELLA N. 1 – quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;

TABELLA N. 2 – tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di Fondi della Unione Europea e dello Stato a specifica destinazione;

TABELLA N. 3 – elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;

TABELLA N. 4 – elenco delle spese obbligatorie;

TABELLA N. 5 – elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia;

TABELLA N. 6 – elenco dei capitoli di spesa del bilancio finanziati con il prestito obbligazionario di *euro 86.773.974,49*;

TABELLA N. 7 – dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 2007;

TABELLA N. 8 – dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2008.

Art. 7**Bilancio pluriennale**

1. È adottato per il triennio 2008/2010 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella *tabella "C"* annessa alla presente legge. (*in supplemento*)

Art. 8**Avanzo di amministrazione**

1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 2002 n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata della somma di *euro 517.165.247,51* a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da *Tabella n. 7* allegata alla presente legge.

Art. 9**Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio**

1. È autorizzata, ai sensi del 5° comma dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2008 della somma di *euro 608.143.863,63* a titolo di "*Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 2008*".

Art. 10**Oneri continuativi**

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2008, concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 11**Fondo di riserva per spese obbligatorie**

1. Alla unità previsionale di base n. 830 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di *euro 523.518,47* a titolo di "*Fondo di riserva per spese obbligatorie*", con uguale dotazione di cassa.
2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella *tabella n. 4* di cui all'articolo 6, comma 1 della presente legge.
3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 24 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 12**Fondo di riserva per spese impreviste**

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 840 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di *euro 30.000,00* a titolo di "*Fondo di riserva per spese impreviste*".
2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 25 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 13**Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati**

1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2008, di *euro 200.000,00*.
2. Per l'utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 14**Fondo di riserva di cassa**

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 850 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell'importo di *Euro 10.000.000,00* a titolo di "*Fondo di riserva di cassa*".
2. I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 15**Annualità del bilancio**

1. L'esercizio finanziario 2008 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 2008.

Art. 16**Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato**

1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

Art. 17**Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione**

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale di contabili-

tà 7 maggio 2002, n. 4, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2008 *degli Enti sottoelencati*:

- a) Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise – Campobasso;
 - b) Ente Provinciale per il Turismo di Campobasso;
 - c) Ente Provinciale per il Turismo di Isernia;
 - d) Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli;
 - e) Ente per il diritto allo Studio Universitario – Campobasso;
 - f) Agenzia Regionale Molise Lavoro – Campobasso;
 - g) Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia;
 - h) Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso;
 - i) Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise "Giacomo Sedati" – Campobasso.
2. Gli Enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.
 3. I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 2008.

Art. 18

Variazione al bilancio

1. La Giunta Regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise", è autorizzata, nel corso dell'esercizio finanziario 2008, ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. Analogamente la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise", ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 19

1. **U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 545**

OGGETTO: Oneri per mostre, manifestazioni, promozioni ed attività culturali e di educazione permanente realizzate nell'ambito dei servizi culturali – L.r. n. 37/1980, art. 6, lett. F) ed I)

Cap. 15601 – Euro 100 mila in aumento.

2. **U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 011**

Commissione per l'Autoriforma per il Molise (art. 12 legge finanziaria reg. 2008)

Cap. 650 – Euro 30 mila in aumento.

3. **U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 010**

Commissione regionale per le pari opportunità (l.r. n. 23/2000)

Cap. 600 – Euro 30 mila in aumento.

4. **U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 193**

Cap. 11408 – Euro 60 mila in aumento.

5. **U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 026**

Spese per il funzionamento del Comitato tecnico consultivo per la cooperazione allo sviluppo – Art. 14, l.r. 21 ottobre 1997, n. 23 (spesa obbligatoria)

Cap. 6420 – Euro 30 mila in aumento.

6. **U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 120**

Spese per l'attuazione degli adempimenti in materia di privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni

Cap. 9223 – Euro 50 mila in aumento.

7. **U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 010**

Consiglio regionale – Compensi e rimborsi per le consulenze prestate da enti o privati a favore del C.R. – Convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche e spese per l'informatizzazione

Cap. 600 – Euro 60 mila in aumento.

8. **U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 011**

Oneri per Commissioni permanenti: I, II, III, IV e Commissione idrogeologica e affari comunitari come previsto dalle leggi regionali n. 5 e n. 6 del 2007

Cap. 650 – Euro 200 mila in aumento.

9. **U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 214**

Oneri per il finanziamento del centro di assistenza tecnica (Cat) l.r. n. 33/2000

Cap. 50016 – Euro 50 mila in aumento.

10. **U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 285**

Interventi per la promozione turistica

Cap. 53148 – Euro 220 mila in aumento.

11. **U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 287**

Interventi per la riqualificazione delle stazioni sciistiche e del sistema turistico degli sport invernali della Regione Molise

Cap. 16515 – Euro 200 mila in aumento.

12. **U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 285**

Interventi regionali per iniziative ed attività utili all'in-

cremento del movimento turistico

Cap. 53170 – Euro 300 mila (in diminuzione).

13. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 330

Contributo agli enti per le opere di culto

Cap. 23615 – Euro 400 mila (in diminuzione).

14. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 202

Complementari alle attività di programmazione regionale

Cap. 12592 – Euro 280 mila (in diminuzione).

15. Nell'U.P.B. n. 010 è istituito un capitolo, ai sensi della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 32 con una dotazione di competenza e di cassa pari a 50.000 euro con prelievo di pari importo dalla U.P.B. n. 302, cap. 39473.

16. Nell'U.P.B. n. 545 è istituito un capitolo, ai sensi della legge regionale sugli ecomusei, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 2008, con una dotazione di competenza e di cassa pari a 230.000 euro con un prelievo dalla stessa U.P.B. di importo pari a euro 130.000 dal cap. 15900 e per importo pari a euro 100.000 dal cap. 15605.

17. L'oggetto del capitolo 27100 della U.P.B. n. 282 è integrato con le parole "e spese di funzionamento".

18. Il capitolo 43971 della U.P.B. n. 265 è incrementato della somma di euro 60.000 con prelievo di pari importo dal capitolo 12592 della U.P.B. n. 202.

19. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 193

Contributi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione della Scuola di Pubblica Amministrazione (l.r. n. 6/2002 e l.r. n. 10/1975) – Art. 2, lett. I) e relativo funzionamento

Cap. 8415 – Euro 100 mila (in diminuzione).

20. U.P.B. (Unità previsionale di base) n. 287

Legge regionale n. 44/1999 – Oneri per il finanziamento di interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana

Cap. 15410 – Euro 40 mila in aumento.

21. Istituzione di nuovo capitolo

Legge regionale n. 18/2000

Euro 10 mila in aumento.

Art. 20

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 9 maggio 2008

Il Presidente
IORIO

